

BOZZA 31 MAGGIO 2012

EMENDAMENTI APPROVATI DALLE COMMISSIONE RIUNITE 1^a E 5^a

AL DISEGNO DI LEGGE N. 3284

al testo del decreto-legge

Art. 1

1.5

Mercatali, Bianco, Agostini, Adamo, Bastico, Ceccanti, Incostante, Mauro Maria Marino, Vitali, Carloni, Giaretta, Legnini, Lumia, Morando, Pegorer

Dopo il comma 1, aggiungerei seguenti:

«1-*bis*. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 01 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, il Governo, sulla base della proposta del comitato di cui al comma 1, presenta al Parlamento entro il 30 luglio 2012, un programma per la riorganizzazione della spesa pubblica coerente con la legge 4 marzo 2009, n. 15, nel quale sono specificati i singoli interventi adottati o in via di adozione per il conseguimento degli obiettivi di risparmio di spesa pubblica. Il programma individua, anche attraverso la sistematica comparazione di costi e risultati a livello nazionale ed europeo, eventuali criticità nella produzione ed erogazione dei servizi pubblici, anche al fine di evitare possibili duplicazioni di strutture ed implementare le possibili strategie di miglioramento dei risultati ottenibili con le risorse stanziare. Al programma è associata la quantificazione dei risparmi di spesa per ogni singolo intervento di riorganizzazione della spesa pubblica.

1-*ter*. Nell'ambito della risoluzione parlamentare approvativa della Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza 2012, sono indicati i disegni di legge collegati alla manovra finanziaria per il triennio 2013-2015, mediante i quali attuare le riorganizzazioni della spesa pubblica di cui al comma 1-*bis*.

1-*quater*. Entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Comitato provvede a definire le modalità della predisposizione del programma di cui al comma 1-*bis* e della relativa attuazione.

1-*quinquies*. Ai fini dell'esercizio delle attività di cui al comma 1-*bis*, nonché per garantire l'uso efficiente delle risorse, il Governo di cui al comma 1, mediante il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e con la collaborazione del Commissario di cui all'articolo 2, a partire dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, dà inizio ad un ciclo di "spending review" mirata alla definizione dei costi *standard* dei programmi di spesa delle amministrazioni centrali dello Stato. Per le amministrazioni periferiche dello Stato sono proposte specifiche metodologie per quantificare i relativi costi, anche ai fini della allocazione delle risorse nell'ambito della loro complessiva dotazione».

Art. 2

2.5 (testo 3)

Legnini, Agostini, Bianco, Adamo, Bastico, Ceccanti, Incostante, Mauro Maria Marino, Vitali, Carloni, Giaretta, Lumia, Mercatali, Morando, Pegorer

Al comma 1, alla fine del secondo periodo, aggiungere le seguenti parole: «, nonché, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, attività di ottimizzazione, in collaborazione con l'Agenzia del Demanio, dell'utilizzazione degli immobili di proprietà pubblica, anche al fine di ridurre i canoni e i costi di gestione delle amministrazioni pubbliche».

2.12 (testo 3)

Incostante, Adamo

Al comma 2, aggiungere in fine il seguente periodo: «Ciascuna amministrazione può individuare, tra il personale in servizio, un responsabile per l'attività di razionalizzazione della spesa pubblica di cui al presente decreto; l'incarico è svolto senza indennità né compensi aggiuntivi».

Art. 3

3.9 (testo corretto)

Vaccari, Massimo Garavaglia, Calderoli, Divina, Malan

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Il programma di lavoro e le relazioni mensili di cui al comma 2 sono trasmesse altresì alle competenti commissioni parlamentari.».

Art. 4

4.1 (testo 2)

Incostante, Adamo

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro da lui delegato ogni sei mesi riferisce alle Camere sull'attività di razionalizzazione della spesa pubblica di cui al presente decreto e invia altresì al Parlamento una relazione sulla medesima attività. In fase di prima applicazione il Governo adempie agli obblighi di cui al presente comma entro il 31 luglio 2012.».

Art. 5

5.100

Sanna, Pichetto Fratin, *relatori*

Al comma 1, dopo il secondo periodo, inserire il seguente: « Nell'esercizio delle sue funzioni, il Commissario può altresì richiedere, previe intese ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, la collaborazione della Guardia di finanza.».

5.4

Bastico, Legnini, Bianco, Agostini, Adamo, Ceccanti, Incostante, Mauro Maria Marino, Vitali, Carloni, Giaretta, Lumia, Mercatali, Morando, Pegorer

Al comma 3, sostituire le parole: «e al Consiglio regionale interessato» con le seguenti: «e al Presidente della Regione interessata».

5.20

Bastico

Al comma 5, dopo le parole: «per le Regioni, il Presidente della Regione interessata», inserire le seguenti: «o, per gli enti locali il Presidente della provincia e il Sindaco interessato».

5.23 (testo 2)

Bastico, Legnini, Bianco, Agostini, Adamo, Ceccanti, Incostante, Mauro Maria Marino, Vitali, Carloni, Giaretta, Lumia, Mercatali, Morando, Pegorer

Al comma 5, lettera a) sostituire le parole: «anche per ragioni di opportunità» con le seguenti: «anche per motivate ragioni di opportunità».

5.35

Agostini, Bianco, Adamo, Bastico, Ceccanti, Incostante, Mauro Maria Marino, Vitali, Carloni, Giaretta, Legnini, Lumia, Mercatali, Morando, Pegorer

Al comma 7, dopo le parole: «le misure di razionalizzazione della spesa» aggiungere le seguenti: «, inclusa l'attivazione e lo sviluppo di centrali di acquisto regionali».

5.36 (testo 2)

Agostini, Bianco, Adamo, Bastico, Ceccanti, Incostante, Mauro Maria Marino, Vitali, Carloni, Giaretta, Legnini, Lumia, Mercatali, Morando, Pegorer

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. Il commissario promuove lo sviluppo del sistema a rete delle centrali acquisto di cui all'articolo 1, comma 457, della legge n. 296 del 2006.».

Art. 7

7.1

Agostini, Bianco, Adamo, Bastico, Ceccanti, Incostante, Mauro Maria Marino, Vitali, Carloni, Giaretta, Legnini, Lumia, Mercatali, Morando, Pegorer

Sostituire l'articolo 7 con il seguente:

«Art. 7. - (*Modifiche alle norme in materia di procedure di acquisto*) – 1. All'articolo 1 comma 449 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sopprimere le seguenti parole: "con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono individuati, entro il mese di gennaio di ogni anno, tenuto conto delle caratteristiche del mercato e del grado di standardizzazione dei prodotti, le tipologie di beni e servizi per le quali".

2. All'articolo 1 comma 449 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 dopo le parole: "utilizzando le convenzioni stipulate dalle centrali regionali di riferimento" sono inserite le seguenti: "ovvero, qualora non siano operative convenzioni regionali, le convenzioni quadro stipulate da Consip S.p.A.".

3. All'articolo 1 comma 450 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 dopo le parole: "sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione" sono inserite le seguenti: "di cui all'articolo 328, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207. Fermi restando gli obblighi previsti all'articolo 1 comma 449, le altre Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell'articolo 328 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207"».

Art. 8

8.4

Bastico, Agostini, Bianco, Adamo, Ceccanti, Incostante, Mauro Maria Marino, Vitali, Carloni, Giaretta, Legnini, Lumia, Mercatali, Morando, Pegorer

Al comma 2, dopo le parole: «e, per esso, alla Consip S.p.A.,» *aggiungere le seguenti:* «nonché, per l'ambito territoriale di riferimento, alle Regioni e, per esse, alle centrali regionali acquisti».

8.5 (testo 2)

Pastore

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 7, comma 8, alinea, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, le parole: "150.000 euro" sono sostituite dalle seguenti: "50.000 euro"».

Art. 10

10.1

Pastore

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 3, comma 3 del decreto legislativo 1° dicembre 2009 n. 177, aggiungere, in fine il seguente periodo: "Tali pareri sono facoltativi per le centrali di committenza e per le amministrazioni che ad esse ricorrono per le acquisizioni di beni e servizi"».

10.100

Sanna, Pichetto Fratin, *relatori*

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. L'articolo 18, comma 3, del decreto legislativo 1° dicembre 2009, n. 177, si interpreta nel senso che il contributo forfetario non è dovuto nel caso di gare predisposte dalle amministrazioni contraenti e per le quali sono stati chiesti a DigitPA i pareri di cui all'articolo 3 dello stesso decreto.".

Conseguentemente, la rubrica è così modificata: «(Acquisizioni di beni e servizi relativi ai sistemi informativi automatizzati attraverso il ricorso a centrali di committenza e interpretazione autentica dell'articolo 18, comma 3, del decreto legislativo 1° dicembre 2009, n. 177)».

Art. 13

13.0.100/1

Latronico

All'emendamento 13.0.100, al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, il seguente periodo:

«al secondo periodo del medesimo comma, le parole da: "provvede la Ragioneria territoriale dello Stato" al termine del periodo, sono sostituite dalle seguenti: "è nominato un Commissario *ad acta*, con oneri a carico dell'ente debitore. Detta nomina è effettuata dall'Ufficio centrale del bilancio competente per le certificazioni di pertinenza delle Amministrazioni statali centrali e degli enti pubblici nazionali, o dalla Ragioneria territoriale dello Stato competente per territorio per le certificazioni di pertinenza delle Amministrazioni statali periferiche, delle Regioni, degli enti locali e degli enti del Servizio sanitario nazionale".».

13.0.100/2

Sanna, Pichetto Fratin, *relatori*

All'emendamento 13.0.100, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera b), secondo periodo, la parola "attestazioni" è sostituita dalla parola: "certificazioni";

b) al comma 4, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:

"Le certificazioni dei crediti rilasciate secondo le modalità indicate dal decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, all'articolo 9, comma 3-ter, lettera b), come sostituito dal presente articolo, al secondo periodo, possono essere utilizzate anche ai fini dell'ammissione alla garanzia del Fondo di garanzia di cui all'articolo 2,

comma 100, lettera *a*), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, secondo i criteri, le modalità e nei limiti stabiliti nel decreto di cui all'articolo 8, comma 5, lettera *b*), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge del 12 luglio 2011, n. 106, e all'articolo 39 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.".

13.0.100

Sanna, Pichetto Fratin, *relatori*

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 13-bis.

(Disposizioni in materia di certificazione e compensazione dei crediti vantati dai fornitori di beni e servizi nei confronti delle amministrazioni pubbliche)

1. All'articolo 9, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modifiche, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3-bis, dopo le parole: "enti locali", sono inserite le seguenti: "e gli enti del Servizio sanitario nazionale"; nel medesimo comma, le parole: "sessanta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "trenta giorni";

b) al comma 3-ter, la lettera *b*) è sostituita dalla seguente: "*b*) dagli enti del servizio sanitario nazionale delle regioni sottoposte a piano di rientro dai disavanzi sanitari, ovvero a programmi operativi di prosecuzione degli stessi, qualora nell'ambito di detti piani o programmi siano state previste operazioni relative al debito. Sono in ogni caso fatte salve le attestazioni rilasciate ai sensi dell'articolo 11, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonché le certificazioni rilasciate nell'ambito di operazioni di gestione del debito sanitario, in attuazione dei predetti piani o programmi operativi.".

2. All'articolo 28-quater, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modifiche, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, dopo le parole: "nei confronti", sono inserite le seguenti: "dello Stato, degli enti pubblici nazionali,";

b) al secondo periodo, dopo le parole: "legge 28 gennaio 2009, n. 2," sono inserite le seguenti: "o le certificazioni richiamate all'articolo 9, comma 3-ter, lettera *b*), ultimo periodo";

c) al quarto periodo, le parole: "la regione, l'ente locale e l'ente del servizio sanitario nazionale", sono sostituite dalle seguenti: "l'ente debitore"; nel medesimo periodo, le parole: "della regione, dell'ente locale e dell'ente del servizio sanitario nazionale", sono sostituite dalle seguenti: "dell'ente debitore".

3. All'articolo 31, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1-bis, è abrogato l'ultimo periodo;

b) al comma 1-ter, sono soppresse le parole da: "; le modalità di certificazione" fino alla fine del comma.

4. All'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 si provvede con le modalità previste dall'articolo 13, comma 2, della legge 12 novembre 2011, n. 183.».

Art. 14

14.2

Mauro Maria Marino, Agostini, Bianco, Adamo, Bastico, Ceccanti, Incostante, Vitali, Carloni, Giaretta, Legnini, Lumia, Mercatali, Morando, Pegorer

Al comma 1, dopo le parole: «e al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115» aggiungere le seguenti: «anche nelle forme dei contratti di partenariato pubblico privato di cui all'articolo 3, comma 15-ter del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163».

Coord.

Coord.1

Sanna, Pichetto Fratin, relatori

All'articolo 5, comma 5, lettera b), sostituire la parola: «attribuiti» con la seguente: «attribuite».

All'articolo 11, comma 1, sostituire le parole: «decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207» con la seguente: «regolamento».

All'articolo 12, comma 2, dopo le parole: «La commissione» inserire le seguenti: «, costituita ai sensi dell'articolo 84 del codice,» e aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e dopo le parole: "In una o più sedute riservate, la commissione" le parole: ", costituita ai sensi dell'articolo 84 del codice," sono soppresse».

All'articolo 15, comma 2, sostituire le parole: «Il Ministero» con le seguenti: «Il Ministro».